

BOZZA ARTICOLO 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE CCNL

1. Le Parti, sulla base dei principi e delle condizioni convenute nel Protocollo sottoscritto in data 11 luglio 2022 – che si intende qui interamente riportato essendo volontà delle Parti che lo stesso sia parte costitutiva del nuovo c.c.n.l. – hanno rinnovato, integrandolo e modificandolo, il c.c.n.l. Autostrade e Trafori del 16 dicembre 2019 come di seguito indicato;
2. Il nuovo c.c.n.l. assume, conseguentemente, la nuova denominazione *“Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da imprese esercenti l'attività di gestione delle infrastrutture viarie a pedaggio, delle attività e dei servizi connessi a supporto, dei sistemi di viabilità integrata”* (di seguito anche nuovo contratto);
3. Il presente contratto si applica ai lavoratori dipendenti delle società concessionarie di Autostrade e Trafori, nonché delle società che alla data di sottoscrizione del presente accordo di rinnovo già applicano al proprio personale il CCNL *“per il personale da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori”* 2019-2022, fatte salve le modalità applicative previste in accordi aziendali oggi esistenti.
4. Il presente CCNL si applica altresì, ai lavoratori delle società che operano nelle attività complementari, connesse e accessorie alle concessioni autostradali.
5. Il nuovo contratto è suddiviso in una Parte Generale quale base comune da applicare a tutto il personale e da 5 sezioni speciali, la cui normativa è integrativa della parte comune, che saranno applicate al personale in ragione dell'attività svolta dalle società. Resta ferma, salvo quanto di seguito indicato, la possibilità di applicazione da parte delle società di una sola sezione speciale, che le stesse provvederanno a comunicare ad ogni lavoratore assunto successivamente alla data di stipula del nuovo contratto o comunque confluito, dopo tale data, da altre aziende applicanti altri contratti collettivi.
6. Resta fermo l'obbligo per le società concessionarie e per tutte le società che alla data di sottoscrizione del presente accordo di rinnovo applicano al personale dipendente il c.c.n.l. 2019 – 2022 di integrare la parte generale del nuovo contratto con la sezione speciale *“attività legate alla gestione, anche in concessione, di infrastrutture viarie a pedaggio”*. Pertanto, con pari decorrenza, tutto il personale dipendente da queste Società verrà inquadrato nella Sezione Speciale *“attività legate alla gestione, anche in concessione, di infrastrutture viarie a pedaggio”*, fermo rimanendo quanto previsto al punto 3 del presente articolo.
7. Le Parti, al fine di consentire l'implementazione anche delle attività complementari, connesse ed accessorie in una ottica di coerente applicazione e finalità del nuovo contratto, valuteranno la possibilità di applicazione di una o più sezioni speciali in capo ad una singola società derogando quanto previsto al punto 5 del presente articolo. Tale deroga dovrà riguardare esclusivamente i neoassunti e/o coloro che confluiranno da altre Aziende applicanti altri c.c.n.l. e/o dedicati ad attività lavorative nuove e diverse da quelle prevalenti.

Le Parti potranno valutare, altresì, eventuali deroghe afferenti le attività direttamente presidiate alla data di sottoscrizione del presente accordo, fermo restando quanto previsto al capoverso successivo.

Resta inteso che le eventuali deroghe di cui al presente comma dovranno essere oggetto di intesa tra tutte le OO.SS. Nazionali stipulanti il nuovo c.c.n.l. e la società che ne faccia richiesta assistita dall'associazione cui la richiedente è associata.

8. Le Parti convengono sulla necessità di monitoraggio degli obiettivi comuni espressi nel Protocollo 11 luglio 2022.

The block contains several handwritten signatures in blue ink, likely representing the representatives of the trade unions and the employer organizations. The signatures are stylized and vary in length and complexity.